

1031

Polizza INFORTUNI

1 003 00000 00126411512

AGENZIA BARI										NUMERO ARCHIVIO 126411512	
COD. AG. 1/1629	COD. SUBAG. 130	RAMO 77	NUMERO POLIZZA 155054895	N. ARCIL AG.	PRODOTTO 1031	CLASSE 12	ESERCIZIO 2017	R. PR. 1	GRUPPI 0	D.P. 0	INDICE (TIPO E NUMERO)
EFFETTO POLIZZA 15/09/2017		SCADENZA POLIZZA 15/09/2018		SCADENZA PRIMA RATA 15/09/2018		CODICE RATEAZIONE 1		ANNUALE		DATA EMISSIONE 13/09/2017	
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE 87259			CODICE PAG. 921	
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 93423410724	
IST.COMPR. "C.CIANCIOTTA-G.MODUGNO" - VIA MARCONI, 11 - 70020 BITETTO BA											

PREMI

PREMIO NETTO	3.128,31	ACCESSORI	469,25	PREMIO TASSABILE	3.597,56	TASSE	89,94	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	* 3.687,50	PROV. RISCHIO	BA
PREMIO NETTO	3.128,26	ACCESSORI	469,24	PREMIO TASSABILE	3.597,50	TASSE	89,94	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	3.687,44	COMBINAZIONE	
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO											
80											

La presente polizza è integrata dal Fascicolo informativo mod. 1031 edizione 01/06/2014

RIEPILOGO DELLE PERSONE - GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE (AI USI AMMINISTRATIVI)

GRUPPO 1

	NUMERO PERSONE	N°	TASSO x (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE		1.250			
			TASSO x	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE	
			15,48	66.000,00	1.021,76
INVALIDITÀ PERMANENTE			FRANCHIGIA % (2)		
			18,56	120.000,00	2.227,46
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO		
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)				5.000,00	214,80
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG.		
			2,66	50,00	133,48
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)					

GRUPPO 2

	NUMERO PERSONE	N°	TASSO x (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE					
			TASSO x	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE	
INVALIDITÀ PERMANENTE			FRANCHIGIA % (2)		
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO		
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)					
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG.		
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)					

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

3.597,50

(1) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTE ALLE RETRIBUZIONI

(2) SE INDICATE SI INTENDONO IN DEROGA A QUELLE PREVISTE DAI J.F. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTE

NOTE:

* Premio per Morte e Invalidità Permanente (vigente art. 15 comma 1 lett. F) del D.P.R. 917/86) euro 2.988,02.

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente polizza, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento degli intermediari (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B), previsti dall'art. 49, commi 1 e 2, del Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006;
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:
 - non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
 - non si sono verificati sinistri nei tre anni precedenti la stipula della polizza a carico delle garanzie prestate
 - non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto l'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

Carlo Antonino

IL CONTRAENTE

Carlo Antonino

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

- Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 1.9 - Altre assicurazioni
- Art. 1.10 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 1.11 - Persone non assicurabili e cessazione dell'assicurazione
- Art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 2.2 - Condizioni patologiche preesistenti - criteri di indennizzabilità

- Art. 2.4 - Liquidazione ai beneficiari per la morte dell'Assicurato
- Art. 2.13 - Arbitrato irrituale
- Art. 2.14 - Limite di indennizzo per sinistro collettivo
- Art. 3.7 - Estensioni - lettera b) infortuni determinati da calamità naturali
- Condizione Particolare cod. 80 - Regolazione del premio

Polizza emessa il 13/09/2017

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

13/09/2017

IL CONTRAENTE
Carlo Antonino
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Via Persina, 43 - BARI
Tel. 080 5215195 - 080 5573992

1031

Allegato a polizza INFORTUNI

NUMERO POLIZZA 1/1629/77/155054895
AGENZIA BARI CODICE SUBAGENZIA 130

Contraente/Assicurato IST.COMPR."C.CIANCIOTTA-G.MODUGNO"
Domicilio VIA MARCONI, 11 - 70020 BITETTO - BA
Codice Fiscale 93423410724

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI

80 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Via Pessina, 43 - BARI
Tel. 080 5215105 - 080 5570932



Il Contraente

[Handwritten signature]

INFORTUNI ISTITUTI SCOLASTICI

Istituto Comprensivo "C. Cianciotta - G. Modugno" Via Marconi, 11 - BITETTO

ART. 1) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente polizza vale per gli infortuni che colpissero gli Assicurati (Preside, Direttore, Alunni, personale docente e non docente) derivanti da tutte le attività scolastiche e parascolastiche, organizzate dalla Contraente oppure da terzi ma a cui la Contraente ha esplicitamente aderito, sia all'interno che all'esterno dei locali dove vengono svolte le lezioni (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, giochi della gioventù, ecc.), in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se si protraesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, sempreché siano autorizzate dal Consiglio di Circolo/Istituto o dal Direttore/Preside.

Rischio itinere

In copertura è compreso inoltre, il tragitto, anche con uso di veicoli, da casa all'Istituto Scolastico e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio delle lezioni o dell'attività esterna ed un'ora dopo il termine delle stesse, compreso l'eventuale tragitto per il trasferimento del personale che svolga servizio presso più Istituti Scolastici e/o Sedi.

Limitatamente al rischio itinere, le garanzie della presente copertura assicurativa s'intendono prestate nella misura ridotta del 50%.

"Settimane bianche" e sport della "neve"

Limitatamente ai sinistri accaduti durante le "settimane bianche" o la pratica di sport collegati alla neve (compreso il pattinaggio sul ghiaccio) e fermo restando che tali attività si svolgano con il patrocinio della Contraente, le garanzie della presente copertura assicurativa s'intendono prestate nella misura ridotta del 50%.

La copertura inoltre s'intende automaticamente estesa:

- a familiari che si trovano all'interno della scuola per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto;
- a familiari che partecipano alle uscite organizzate e autorizzate dalla scuola in veste di partecipanti/accompagnatori degli allievi;
- a familiari stessi che volontariamente svolgono attività all'interno della scuola;
- a tutti i supplenti temporanei, a condizione che l'insegnante sostituito risulti assicurato;
- agli Operatori della scuola, a condizione che gli Operatori stessi siano nominativamente identificati con apposito elenco da allegare al presente contratto e sia versato il relativo premio, nella qualità di membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e ss.mm.
- agli insegnanti che non hanno aderito alla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 13 delle *Condizioni Particolari* quando si trovano nell'aveve di accompagnatori degli studenti durante le attività della scuola (quali gite, visite guidate, soggiorni, viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere) e in qualità di Membri di diritto degli Organi Collegiali d'Istituto.
- ai partecipanti a corsi post-diploma o di formazione/istruzione;

sempreché l'attività delle persone sopraindicate risulti da autorizzazione nominativa effettuata da parte degli Organi d'Istituto competenti.

ART. 2) - MASSIMALI E GARANZIE

Ciascun Assicurato è garantito per le seguenti somme assicurate.

GARANZIA	SOMMA ASSICURATA
Morte	66000
Invalidità permanente	120000
Indennità di ricovero ospedaliero e Day-Hospital	50
Indennità di ricovero da malattia	25
Danni estetici permanenti	20000
Ingessatura	25
Danni al vestiario	250
Rimborso spese sanitarie	5.000
spese di primo trasporto	1000
Cure per protesi dentarie	5000
Acquisto lenti	500
Acquisto montatura	150
Rimborso spese per stages all'estero	1000
Perdita dell'anno scolastico	1500
Estensione delle garanzie ai genitori degli studenti	compresa
Regolazione premio con flessibilità del 5%	compresa

ART. 3) - GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE - LIQUIDAZIONE

A parziale deroga delle C.G.A., in caso di Invalidità Permanente, la Società calcolerà l'indennizzo sulla somma assicurata, in proporzione al grado di **Invalidità accertata** secondo la tabella di seguito riportata:

PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE ACCERTATA	INDENNIZZO PER OGNI PUNTO DI INVALIDITA' ACCERTATO
Pari o inferiore al 5%	€200,00
Superiore al 5% sino al 10%	€500,00
Superiore al 10% sino al 25%	€ 1.150,00
Superiore al 25% sino al 60%	€ 1.400,00
Superiore al 60%	Il 100% della somma assicurata

Art. 4) - DANNI ESTETICI PERMANENTI

Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza danni estetici permanenti che si manifestino entro un anno dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società corrisponderà un indennizzo secondo la sottoindicata tabella, calcolato sulla base della somma assicurata in polizza.

La valutazione tabellare del danno estetico (dopo detrazione dell'eventuale franchigia) verrà sommata alla eventuale percentuale di invalidità permanente, se esistente, derivante dalle altre conseguenze indennizzabili dell'infortunio.

Tabella di riferimento delle valutazioni del grado percentuale dei danni estetici permanenti

- gravissima deformazione del viso	40%
- perdita completa del cuoio capelluto	15%
- perdita di tutto il naso	30%
- perdita di un padiglione auricolare	11%
- perdita di un labbro	15%
- perdita di un emilabbro	10%
- perdita di ambedue le labbra	25%
- perdita di un occhio senza la possibilità di applicare protesi estetica	
- perdita della mandibola	30%

Esiti cicatriziali al volto

- a) cicatrici lineari visibili a distanza di conversazione , per ogni 4 centimetri 3%
- b) cicatrici a superficie estesa visibili a distanza di conversazione, per ogni cmq. 1%

Esiti cicatriziali al collo

cicatrici a superficie estesa ipertrofiche, discromiche o retraenti visibili a distanza di conversazione.

fino a 20 cmq	da 0% a 5%
da 20 cmq. a 50 cmq.	da 5% a 10%
oltre 50 cmq.	da 10% a 15%

La garanzia non è operante per danni estetici al tronco, all'addome e agli arti.

Le cicatrici multiple o perdite di sostanza (parti molle e/o ossee) al volto, sono valutabili al massimo con le stesse cifre percentuali previste per la "gravissima deformazione del viso".

Nel caso di danni estetici permanenti plurimi l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione. In ogni caso la percentuale della invalidità permanente indennizzabile complessiva, ivi compresa quella derivante dalle altre conseguenze dell'infortunio, non potrà superare il valore massimo del 100%.

La Società non corrisponderà alcun indennizzo per danni estetici permanenti quando questi sono di grado non superiore al 5%.

Se, invece, essi risultano superiori a tale percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Nel caso in cui il grado dei danni estetici permanenti sia pari o superiore al 25%, la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione di franchigia.

Art. 5) - INGESSATURA

Qualora a seguito di infortunio garantito a termini di polizza, all'Assicurato venga applicata in Istituto di Cura una ingessatura e/o apparecchi protesici inamovibili agli arti inferiori/superiori, applicati e/o da rimuovere da personale medico, la Società corrisponderà una diaria giornaliera per un massimo di 20 giorni per ogni sinistro. Limitatamente agli arti superiori, la somma assicurata deve intendersi ridotta nella misura del 50%.

Art. 6) - DANNI AL VESTIARIO

In conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato le spese effettivamente sostenute per l'acquisto del suo vestiario in sostituzione di quello danneggiato avente analogo valore.

Art. 7) - SPESE DI PRIMO TRASPORTO

Qualora a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato debba essere trasportato in Ambulatorio oppure in Istituto di Cura, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattata o danneggiata a causa del trasporto stesso necessario per il soccorso dell'Assicurato.

Art. 8) - CURE PER PROTESI DENTARIE

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti della somma prevista in polizza e per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese relative alla prima protesi, sempreché applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio, con il limite massimo di € 500,00 per dente.

Art. 9) - ACQUISTO LENTI

La Società rimborsa - fino alla concorrenza della somma assicurata - le spese sostenute dall'assicurato per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, che risultassero danneggiate a seguito d' infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che abbia comportato una lesione al viso riscontrata in Istituto di Cura e sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio stesso. Sono comprese in garanzia anche le spese sostenute per l'acquisto della relativa montatura fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 10) - RIMBORSO SPESE PER STAGES ALL'ESTERO

Qualora la Direzione Didattica organizzi scambi di classe oppure stages con Paesi stranieri, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, le spese sostenute per:

- cure ospedaliere rese necessarie da malattia che colpisca l'Assicurato mentre si trova all'estero;
- per il rientro anticipato o posticipato sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortunio o di malattia verificatosi all'estero;
- per rientro anticipato dell'Assicurato dovuto a decesso di un familiare;

- per il viaggio di un familiare dell'Assicurato partecipante allo stages reso necessario a seguito di ricovero superiore a 5 giorni consecutivi, dovuto ad infortunio o malattia dell'Assicurato.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su prestazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Art. 11) - PERDITA ANNO SCOLASTICO

A seguito d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che dovesse comportare la perdita dell'anno scolastico, la Società liquiderà all'Assicurato un importo forfettario pari a quanto indicato nella specifica voce dell'art.1 delle Condizioni Particolari. La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dall'Istituto Scolastico.

Art. 12) - PERSONE ASSICURATE

L'Istituto Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati.

Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri tenuti dal Contraente, il quale si obbliga a dare in visione in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.
